

polizza di
RESPONSABILITÀ CIVILE
 Verso terzi e verso i dipendenti



FONDIARIA - SAI S.p.A.
 Sede Legale Firenze 50129 - Piazza della Libertà, 8
 Direzione Torino 10120 - Corso Galileo Galilei, 12
 Direzione Firenze 50120 - Via Lorenzo il Magnifico, 1
 www.fondiaria-sai.it
 Capitale sociale € 107.043.712,00 int. vers.

Codice Fiscale, Partita IVA, o numero di iscrizione al
 Registro delle Imprese di Firenze: 03818570012
 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
 (n. 65 R.D.L. 29-1-1923 n. 056)
 Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese tenuto
 dall'ISVAP: 1.000003



ASB Broker S.r.l.
 sede operativa 24122 BERGAMO
 via S. Benedetto 2 - tel 035 231041
 fax 035 231415 - bergamo@asb.it

POLIZZA N. M0407398506	AGENZIA FIORANO AL SERIO	COD. AGENZIA 0262	BROK/SUDAG 86	COD. PRODOTTO 1704
----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------------

CONTRAENTE E ASSICURATO	
C.R.S. IMPIANTI SRL (DENOMINAZIONE)	
VIA MAESTRI DEL LAVORO VIA / CORSO / PIAZZA	33 N.
FRAZIONE	P.I. 01989410160 C. FISCALE / P. IVA
24020 C.A.P.	GORLE COMUNE
	BG PROV.

PREMIO		DURATA DELL'ASSICURAZIONE	
RATE FINO AL	RATE SUCCESSIVE	dalle ore 24 del	alle ore 24 del
3 0 9 € 2 0 1 0		3 1 1 2 2 0 1 9	3 1 1 2 2 0 1 0
Imponibile Garanzia Innesco	€	SCADENZA RATE (Indicare solo i mesi)	0 6 1 2
Imponibile Tutela Giurisdiziona	€	RATEAZIONE	A <input checked="" type="checkbox"/> Q <input type="checkbox"/> T <input type="checkbox"/>
Imposta	€	TACITA PROROGA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> no
TOTALE LORDO	€ VEDI RIPARTO		

DATI DEL CONTRAENTE			
ATTIVITÀ	39	FATTURATO	<input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3
		DIPENDENTI	<input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3
Abbigliamento	<input type="checkbox"/> 52	Acquedotti, Energia Elettrica, Gas	<input type="checkbox"/> 48
Commercio	<input type="checkbox"/> 40	Agricoltura	<input type="checkbox"/> 28
Legno	<input type="checkbox"/> 37	Alimentazione	<input type="checkbox"/> 29
Trasporto di cose	<input type="checkbox"/> 42	Amministrazione Pubbliche	<input type="checkbox"/> 47
		Carra	<input type="checkbox"/> 36
		Edilizia	<input type="checkbox"/> 30
		Edilizia	<input type="checkbox"/> 34
		Edilizia	<input type="checkbox"/> 35
		Edilizia	<input type="checkbox"/> 39

POLIZZE SOSTITUITE			
N. Polizza	Premio annuo	Rimborsi premio	
M04047066 / 10	€ 12.000,00	€ = = = = =	

TIPO RISCHIO	REGOLAZIONE PREMIO	Rimborso totale premi nati dal quale il contraente riasola ricevuta con la sottoscrizione della presente
26000	<input checked="" type="checkbox"/>	€

COASSICURAZIONE (Da compilare solo in caso di coassicurazione)			
Delega FONDIARIA-SAI	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Premio lordo 1ª rata - Quota FONDIARIA-SAI	Premio lordo rate successive - Quota FONDIARIA-SAI
Quota FONDIARIA-SAI%	65,00	€ 4.225,00	€ 4.225,00

Modalità per la disdetta: lettera raccomandata da inviare 9 mesi prima della scadenza (vedi art. 11)
 Dichiarazione dell'Assicurato agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile
 polizza in corso per gli stessi rischi NO polizze annullate negli ultimi due anni SI
 motivo dell'annullamento RIFORMA CONTRATTO sinistri negli ultimi due anni VEDI POLIZZA SOSTITUITA

CALCOLO DEL PREMIO IMPONIBILE		MASSIMALI	
Parametro: prev. Retr.	<input type="checkbox"/>	L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese), rispettivamente fino a concorrenza di:	
Fail.	<input checked="" type="checkbox"/>		
R.C.T. / R.C.O. FATTURATO	premio	RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	€ VEDI ALLEGATO
€ 10.000.000,00 x 1,30 =	€ 13.000,00	(VEDI ALLEGATO))
R.C.O.		per ogni sinistro, ma con limite di	€ VEDI ALLEGATO
€ x = €		(VEDI ALLEGATO))
		per ogni persona ferita o deceduta, e di	€ VEDI ALLEGATO
		(VEDI ALLEGATO))
		per danni a cose e animali se appartenenti a più persone.	€ VEDI ALLEGATO
		RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI	€ VEDI ALLEGATO
		(VEDI ALLEGATO))
		per ogni sinistro, ma con il limite di	€ VEDI ALLEGATO
		(VEDI ALLEGATO))
		per ogni dipendente infortunato.	

Fermo quanto disposto dall'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la somma dovuta alla FONDIARIA-SAI a titolo di premio minimo per ciascun anno o periodo minore per il quale l'assicurazione avrà vigore, in nessun caso potrà essere inferiore a quella risultante dal conteggi sovraesposti.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO E CLAUSOLE AGGIUNTIVE

La FONDIARIA - SAI, alle condizioni generali di assicurazione, ed alle condizioni particolari delle quali alle lettere VEDI ALLEGATO, garantisce l'Assicurato contro il rischio della responsabilità civile derivantegli, ai sensi di legge, nella sua qualità di VEDI ALLEGATO

L'Assicurato dichiara che i propri dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL sono regolarmente assicurati con posizioni INAIL n. _____, n. _____, n. _____, n. _____
L'Assicurato si impegna inoltre a comunicare l'apertura di eventuali nuove posizioni presso il suddetto Istituto entro un mese dall'apertura stessa, a pena di decadenza dalle garanzie di polizza.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'Informativa ricevuta, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196:

acconsento

- al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE);

_____ acconsento (*)

- al trattamento dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
- al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi della Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

(*) (ove l'interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsento").

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

FIORANO AL SERIO

Il 31/12/2009

[Signature]
Il Contraente


FONDIARIA - SAI
DIVISIONE SAI
FONDIARIA - SAI S.p.A.
Un Agente
SERGIO PARMA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di approvare espressamente le disposizioni della clausola a stampa e degli articoli delle Condizioni Generali sotto citate:

- Obbligo di comunicare entro un mese, a pena di decadenza, l'apertura di nuove posizioni presso l'INAIL
- Art. 4 delle C.G.A. (obblighi inerenti alle regolazioni del premio; sospensione dell'assicurazione; decadenza dal diritto di indennizzo).
- Art. 5 delle C.G.A. (facoltà di recesso dal contratto per variazioni nella persona dell'Assicurato).
- Art. 6 delle C.G.A. (obbligo di comunicare la stipulazione di assicurazioni complementari; facoltà di recesso dal contratto).
- Art. 9 delle C.G.A. (inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri).
- Art. 10 delle C.G.A. (facoltà di recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro).
- Art. 11 delle C.G.A. (tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta).
- Art. 12 delle C.G.A. (deroga alla competenza territoriale; rinuncia all'esecuzione provvisoria).

Il Contraente

[Signature]

Il Contraente dichiara, inoltre:

- di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, la Nota Informativa di cui all'art. 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) ed alla Circolare Isvap n. 303 del 02/06/1997;
- di aver ricevuto dall'intermediario le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, commi 1 e 2, del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.


IL CONTRAENTE _____

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto e firmato, prima della sottoscrizione della polizza, il Questionario sull'adeguatezza del contratto offerto di cui all'art. 52 del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006 e conferma la volontà di stipulare il presente contratto.

IL CONTRAENTE _____

L'importo di € _____ a saldo della prima rata di premio e tasse, è stato pagato a _____ del sottoscritto alle ore _____ di oggi _____ in _____

Mod. 428/12
(09/08)


FONDIARIA - SAI
DIVISIONE SAI
Un Agente
SERGIO PARMA



FONDIARIA - SAI S.p.A.
Sede Legale Firenze 50129 - Piazza della Libertà, 6
Direzione Torino 10126 - Corso Giulio Gallio, 12
Direzione Firenze 50129 - Via Lorenzo il Magalifico, 1
www.fondiaria-sai.it

Capitale sociale € 70.654.040,00 int. vers.

Codice Fiscale, Partita I.V.A.
e numero di iscrizione al Registro
della Impresa di Firenze: 00818570012
Impresa autorizzata all'esercizio della
assicurazione (art. 85 R.D.L. 29-4-1923 n. 600)



Cod. prodotto 1704

AGENZIA FIORANO AL SERIO

0262

APPENDICE N° 01

a polizza N° M04073985.06

Contraente CRS IMPIANTI SRL

Agli effetti della presente polizza devono intendersi richiamate ed operanti le Clausole Aggiuntive di cui ai numeri 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/24/25. della presente appendice.

CLAUSOLE AGGIUNTIVE RCD

- 1) - **DANNI DA INCENDIO**
A parziale deroga dell'art. 1, lettera f) delle Condizioni Generali di Assicurazione le garanzie comprendono i danni derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute esclusivamente durante le operazioni di installazione, montaggio e/o manutenzione presso terzi. Questa estensione di garanzia è prestata fino ad un massimo risarcimento di € 300.000.00 per sinistro.
- 2) - **MENSE AZIENDALI**
Le garanzie sono estese alla Responsabilità Civile derivante dalla gestione di mense aziendali e distributori automatici compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande guaste. Premesso che la gestione delle mense può essere affidata a terzi, la presente assicurazione garantisce in tal caso solo la responsabilità che incombe all'Assicurato nella sua qualità di committente.
- 3) - **ATTIVITÀ DOPO-LAVORISTICHE**
Le garanzie sono estese alla responsabilità civile verso terzi derivante dall'organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi e gite aziendali.
- 4) - **SERVIZI MEDICI AZIENDALI**
Le garanzie sono estese alla responsabilità civile derivante dall'esistenza di servizi medici ed infermieristici aziendali, siti all'interno dell'Azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio.
- 5) - **INSEGNE E CARTELLI**
Le garanzie sono estese alla responsabilità civile verso terzi derivante dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'Assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni.
- 6) - **DANNI DA FABBRICATI A DIPENDENTI**
Relativamente alla garanzia fabbricati, e soltanto in assenza della garanzia RCO, sono considerati terzi per le lesioni personali subite i dipendenti dell'Assicurato.
- 7) - **COLLAUDO E MANUTENZIONE**
L'assicurazione è estesa ai danni arrecati a terzi durante le operazioni di collaudo e i lavori di riparazione e/o manutenzione effettuati dall'Assicurato nell'ambito dell'impresa o presso terzi.
- 8) - **VISITE E DIMOSTRAZIONI**
Le garanzie sono estese alla responsabilità civile verso terzi derivante dall'organizzazione di visite all'impresa e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'impresa stessa.
- 9) - **VIGILI DEL FUOCO**
Le garanzie sono estese alla responsabilità derivante dall'attività dei vigili del fuoco dell'impresa esplicata nell'ambito del complesso industriale assicurato.
- 10) - **MANUTENZIONE DI FABBRICATI E IMPIANTI**
Le garanzie sono estese alla responsabilità civile verso terzi derivante da lavori di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati ed impianti e gestione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento, effettuati in proprio o ceduti in appalto. In quest'ultimo caso la presente estensione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei lavori stessi.
- 11) - **COMMITTENZA AUTO**
Le garanzie sono estese alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, in base all'art. 2049 del Codice Civile, per danni involontariamente cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato o a lui intestati al P.R.A. o a lui locati o a lui dati in usufrutto. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è limitata ai soli dipendenti dell'Assicurato iscritti nei libri paga.
- 12) - **MOSTRE E ESPOSIZIONI**
Le garanzie sono estese alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands. La garanzia è estesa ai territori di tutti i paesi Europei.
- 13) - **SERVIZI DI VIGILANZA**
Le garanzie sono estese alla responsabilità civile derivante dal servizio di vigilanza effettuato in proprio con guardiani anche armati e cani.
- 14) - **DANNI A VEICOLI IN SOSTA**
Le garanzie sono estese alla responsabilità civile per i danni (esclusi quelli da furto e incendio) arrecati agli autoveicoli e motoveicoli di terzi o di dipendenti in sosta nell'area del complesso industriale assicurato. Tale garanzia viene prestata con una franchigia fissa di € 52 per danneggiato.
- 15) - **DIPENDENTI NON INAIL**
A deroga di quanto previsto dall'art. 1) lettera a) delle Condizioni Generali di Polizza, tutti i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione INAIL sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni personali e nei limiti dei massimali R.C. verso i prestatori di lavoro, per i fatti dei quali l'Assicurato risulti civilmente responsabile. Detta estensione di garanzia s'intende riferita agli eventi verificatisi in occasione di lavoro o di servizio e sempreché al momento dell'infortunio il dipendente non svolga attività per la quale è richiesta l'assicurazione presso l'INAIL.

APPENDICE DI RIPARTO

FONDIARIA-SAI

DIVISIONE SAI

SOLUZIONI ASSICURATIVE

A seguito dell'incorporazione da La Fondiaria Assicurazioni S.p.A. in denominazione ed i dati societari della Compagnia sono quelli riportati nell'Intestazione della presente scheda di polizza. La nuova denominazione ed i nuovi dati societari sostituiscono di diritto i precedenti che ancora dovevano comparire nella documentazione contrattuale e precontrattuale.

APP. N.	M04073985 / 06	COD. AG	20262	COD. SUBAG	40086
CONTRAENTE				CODICE FISCALE/PARTITA IVA	
C.R.S. IMPIANTI S.R.L.				03398270169	
DOMICILIO	GORLE	C.A.P.	24020	VIA	VIA MAESTRI DEL LAVORO 33
				PROV.	BG

RIPARTIZIONE DELL' ASSICURAZIONE

L' assicurazione è ripartita per quote tra le Società sottoindicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall' una all' altra parte unicamente per il tramite della "FONDIARIA - SAI S.p.A." all' uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto della Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richiede una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell' atto relativo.

La Delegataria è anche incaricata dalla Coassicuratrici dell' esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall' assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il premio la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Data decorrenza polizza 31/12/2009	Data scadenza polizza 31/12/2010
------------------------------------	----------------------------------

COASSICURATRICI	PREMIO 1° RATA				fino a 30/06/2010
	Quota %	Netto	Accessori	Imposte	TOTALE
FONDIARIA SAI-Divisione Sai	65,00	3.456,03		768,97	4.225,00
B.P.U. ASSICURAZIONI SPA	35,00	1.860,94		414,06	2.275,00
TOTALE	100,00	5.316,97		1.183,03	EUR 6.500,00

COASSICURATRICI	PREMIO RATE SUCCESSIVE				dal 30/06/2010
	Quota %	Netto	Accessori	Imposte	TOTALE
FONDIARIA SAI-Divisione Sai	65,00	3.456,03		768,97	4.225,00
B.P.U. ASSICURAZIONI SPA	35,00	1.860,94		414,06	2.275,00
TOTALE	100,00	5.316,97		1.183,03	EUR 6.500,00

IL CONTRAENTE
C.R.S. Impianti S.R.L.
 Data, 31/12/2009



FONDIARIA - SAI
 DIVISIONE SAI
 IL DIRETTORE GENERALE
 Dr. Fulvio Marchionni

FIRME DELLE COASSICURATRICI

- 16) - **TITOLARI E DIPENDENTI DI ALTRE DITTE**
Sono considerati terzi i titolari e i dipendenti di altre Ditte che possono trovarsi negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di pulizia, manutenzione, riparazione e collaudi, semprechè ed in quanto non prendano comunque parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività assicurata.
- 17) - **CONSULENTI E PROFESSIONISTI**
Sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, gli Ingegneri, geometri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti ed in genere tutte le persone non soggette ad assicurazione obbligatoria appartenenti ad altre ditte che a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno negli ambienti di lavoro, purchè non partecipino a lavori per i quali sia richiesta l'assicurazione obbligatoria.
- 18) - **FORNITORI**
Sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari o i dipendenti delle ditte quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico.
- 19) - **PRELIEVO E CONSEGNA MERCE**
La garanzia è estesa ai danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento della merce effettuate direttamente dall'Assicurato, ferma sempre l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore.
- 20) - **DANNI CAGIONATI DAI SUB-APPALTATORI**
A deroga dell'art. 1 lettera p) delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che, premesso che l'impresa assicurata cede a sub-appaltatori ed a cottimisti lavori per un valore non superiore al 30% del valore globale delle opere ad essa affidate, l'Assicurazione vale anche per la Responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori.
- 21) - **DANNI SUBITI DAI SUB-APPALTATORI**
A parziale deroga dell'art. 1 lettera A) - delimitazioni delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che, premesso che l'impresa assicurata dichiara di cedere a sub-appaltatori ed a cottimisti lavori per un valore non superiore al 30% del valore globale delle opere ad essa affidate, si conviene di considerare terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse sempre le malattie professionali) i sub-appaltatori, i cottimisti ed i loro dipendenti; questi ultimi sempre che dal l'evento derivi all'Assicurato una responsabilità da reato col- pozo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, com- messo dall'Assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norma dell'articolo 2049 del Codice Civile.
- 22) - **CONTRATTO SENZA TACITA PROROGA**
A deroga dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il presente contratto non sarà tacitamente prorogato alla sua naturale scadenza.
- 23) - **DISDETTA ANNUALE**
Il presente contratto, pur avendo una durata pluriennale, può essere disdetto alla scadenza di ogni annualità, nei termini e con le modalità previste nell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- 24) - **RCT PAESI EUROPEI**
A parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, le garanzie vengono estese alla responsabi- lità verso terzi derivante all'Assicurato per danni avvenuti nei paesi europei.
Questa estensione è prestata con la franchigia assoluta di € 130.
L'estensione territoriale di cui al presente articolo non opera per i danni da circolazione che in Italia rientrerebbero sotto la disciplina della legge n. 990 del 24-12-1969.
- 25) - **RCO PAESI EUROPEI**
A parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per la sola garanzia di responsabilità civile verso i dipendenti iscritti all'INAIL, la presente assicurazione è valida anche per i lavori eseguiti dai dipendenti dell'Assicurato in paesi europei, semprechè sia per loro ope- rativa l'assicurazione di legge prestata dall'INAIL.
- 26) - **VINCOLO**
Si precisa che la polizza è vincolata sino al a favore di
La Società pertanto si impegna a non variare il contratto nei suoi termini, senza il benestare del suddetto Ente Vincolatario, salvo il disposto dell'art. 10 delle C.G.A.

L'ASSICURATO

C.F.S. IMPIANTI S.p.A.
Impianti Tecnologici e Civil Industriali
Via M... .. 23 - 03045 (BG)
C.F. e P.IVA S.p.A. Soc. € 100.000 i.v.
Tel. 035.41.23.033 - Fax 035.41.23.065
R.E.A. BERGAMO 374949
R.I. BG 03398270169

LA SOCIETÀ

FONDIARIA - SAI
DIVISIONE SAI

Un Agente
SERGIC PARMIA



ALLEGATO 00 ALLA POLIZZA N. M04073985.06

DESCRIZIONE DEL RISCHIO E CLAUSOLE AGGIUNTIVE

La Fondiaria - Sai S.p.A., alle Condizioni Generali di Assicurazione, ed alle Condizioni Particolari delle quali alle lettere A/B/C/D/F/G/H/I, garantisce l'Assicurato contro il rischio della Responsabilità Civile derivantegli ai sensi di legge, nella sua qualità di esercente industria per la progettazione, costruzione, installazione, manutenzione, gestione di impianti elettrici, telefonici, radio televisivi, ad uso civile, industriale, ospedaliera e simili sia pubblici che privati; la gestione di detti impianti è anche gestita via modem con computer, nonché impianti idro-tremo-sanitari in genere. Le condizioni tutte di polizza si intendono estese anche per l'attività svolta ai sensi della legge n.46 del 05.03.1990 e decreto legge n.37 del 22.01.2008 e successive implementazioni e modifiche.

6/10

Limitatamente alla condizione particolare H) la presente polizza viene stipulata anche in nome e per conto dei proprietari degli immobili che sono parificati ad Assicurato.

MASSIMALE A GRAPPOLO

Quanto dattiloscritto al punto MASSIMALI ASSICURATI di prima facciata della suindicata polizza si intende abrogato e sostituito come segue:

MASSIMALI ASSICURATI: L'Assicurazione vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese di:

€ 5.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali, o che abbiano sofferto danno a cose di loro proprietà, ma con il limite di:

- a) Responsabilità Civile verso terzi (RCT) € 3.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di € 3.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.
- b) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) € 3.000.000,00 per ogni persona infortunata.

FRANCHIGIA ASSOLUTA

Le garanzie tutte di polizza sono prestate con una franchigia fissa di € 300,00 per ogni sinistro. Qualora nella singola garanzia sia pattuita una franchigia inferiore, la stessa si intende elevata a € 300,00.

ELEVAZIONE TERMINI DENUNCIA SINISTRI

A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 7 della Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene fra le parti di elevare il termine per la denuncia per i sinistri a 9 (nove) giorni.

RADDOPPIO TERMINI PAGAMENTO PREMIO

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene di elevare il termine per il pagamento del premio da 15 a 30 giorni, pertanto l'assicurazione rimarrà sospesa, in caso di mancato pagamento del premio dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

REGOLAZIONE DEL PREMIO

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione i termini previsti si intendono raddoppiati.

CONTRAENTE

Impianti s.r.l.
Impianti Tecnologici Civili Industriali
Via Marconi del Lavoro, 33 I - GORLE (BG)
C.F. e P.IVA 03032370169 - Cap. Soc. € 100,000 i.v.
Tel. 035.4123.033 - Fax 035.41.23.036
R.E.A. BERGAMO 374949
R.I. BG 03398270169

LA SOCIETA'



Un Agente
SERGIO PARMA

FONDIARIA-SAI S.p.A.
Sede Legale e Direzione Torino
10126 - Corso Galileo Galilei, 12
Tel. (+39) 011.6657111 - Fax (+39) 011.6657685
www.fondiaria-sai.it

Direzione Firenze
50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1
Tel. (+39) 055.47941
Fax (+39) 055.476026

Capitale sociale € 167.043.712,00 Int. vars. - Numero di iscrizione al Registro delle imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00816570012 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 986) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00006 - Società capogruppo del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030

